REGIONE LAZIO



Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G04090 del 29/03/2018 Proposta n. 4038 del 09/03/2018

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Sezze (LT) - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta Berti Angelo del terreno appartenente al demanio collettivo della collettività del Comune di Sezze e contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

OGGETTO: USI CIVICI – **Comune di Sezze** (**LT**) - Legittimazione di occupazione abusiva in favore della ditta Berti Angelo del terreno appartenente al demanio collettivo della collettività del Comune di Sezze e contestuale affrancazione del canone annuo di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, concernente la Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardante il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 2/2008, prot. n. 32237 del 29/04/2008, della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTO l'art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

VISTA la legge 20/11/2017 n. 168, recante norme in materia di domini collettivi;

PREMESSO che:

- a seguito di contestazione in sede giudiziale, il Commissario per la liquidazione degli usi civici in Roma, ha eccepito il difetto di legittimità dei provvedimenti dirigenziali regionali di concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, in assenza di approvazione Ministeriale, sulla scorta di una sentenza della Corte di Cassazione, Sez. civile II, n°24757 del 05/11/2013, per cui si è reso necessario un supplemento d'indagine;
- con nota circolare, protocollo n°671611 del 04/12/2015, è stata comunicata a tutti i Comuni e le Università ed Associazioni Agrarie, comunque denominate, la sospensione dei relativi iter procedimentali, in attesa della definizione della problematica, soprattutto a tutela delle posizioni giuridiche che ne derivavano, a favore dei richiedenti, per effetto dei provvedimenti dirigenziali che sarebbero stati assunti;
- che in data 11 agosto 2016 è stata pubblicata sul BUR Lazio n. 64, s.o. n. 2 la L.R. n°12/16, che all'art. 17 regolamenta il procedimento amministrativo di legittimazione attribuendo la piena competenza amministrativa in capo alla Regione Lazio;

ATTESO che:

- le disposizioni previgenti, all'entrata in vigore della legge 20/11/2017, n. 168, recanti norme in materia di usi civici, per il loro principio di specialità, non sono abolite e permangono a far corona al nuovo regime;
- per le istanze relative alle acquisizioni, liquidazioni e legittimazioni già definite o con procedimenti iniziati ed in via di definizione, prima dell'entrata in vigore della L. 168/2017, restano ferme le disposizioni regionali previgenti;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra riportato di dare seguito i relativi procedimenti sulla scorta della normativa vigente in materia, prevista dall'art.17 della L.R. 12/2016;

DATO ATTO che:

- in data 07/07/2017, con prot. n 346375, è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca una proposta di legittimazione redatta dal perito demaniale Dott. Arch. Salvatore Perez –riguardante l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Sezze, in favore del signor Berti Angelo;
- con Determinazione della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca n G13203 del 28/09/2017, la predetta proposta è stata inviata dalla medesima Direzione Regionale all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la segreteria, per la successiva pubblicazione degli atti istruttori all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n°332;

VISTA la nota prot. n. 25613 del 21/11/2017, pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura con prot. n. 589618 del 21/11/2017, con la quale il Comune di Sezze ha trasmesso gli atti relativi alla proposta di legittimazione, corredati della documentazione attestante l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio, l'assenza di opposizioni avverso il progetto stesso, nonché l'avvenuto pagamento del capitale di affrancazione;

PRESO ATTO:

- che gli atti istruttori come sopra indicati sono stati regolarmente depositati e pubblicati in conformità della legge e che avverso agli stessi non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni;
- che la ditta interessata è in regola con il pagamento dei canoni di cui all'art. 10 della Legge 1766/1927;
- dell'avvenuto versamento del capitale di affrancazione, da parte della ditta interessata, stabilito per il medesimo nella proposta di legittimazione, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica, ai sensi dell'art. 33 del R.D. n°332/1928;

PRESO ATTO, altresì, che dai richiamati elaborati progettuali e dalle dichiarazioni agli atti, risulta che:

- a) l'occupazione del terreno risale ad oltre un decennio;
- b) sul terreno sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) l'occupazione non interrompe la continuità del demanio;
- d) il terreno ricade, nel vigente P.R.G. del Comune di Sezze, in zona agricola E- Sottozona E2;
- e) non risultano presenti sui terreni fabbricati non aventi caratteristiche di ruralità ovvero oggetto di abusivismo edilizio;
- f) il Comune di Sezze in sede di pubblicazione, non ha presentato, sotto forma di opposizione, l'interesse pubblico alla conservazione dell'area fra il patrimonio civico;
- g) da parte del MiBACT non sono pervenuti motivi ostativi alla legittimazione dell'abusiva occupazione;

ATTESO che per effetto dell'entrata in vigore della 1. 20/11/2017, n. 168, in materia di domini collettivi, è mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004, n, 42;

RITENUTO di poter legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Sezze, di cui alla proposta di legittimazione redatta dal dott. Arch. Salvatore Perez, in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale	Canone Annuo	Capitale Affrancaz.
		Fg	Part.	НА	€	€
Berti Angelo, n. a Latina il 07/07/1973, c.f.: BRTNGL73L07E472G	Sezze	34	529	0.10.00	30,00	1.484,00
	Totale			0.10.00	30,00	1.484,00

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad \in 30,00, derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari a \in 1.484,00

DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

• di legittimare l'occupazione abusiva del terreno appartenente al demanio collettivo del Comune di Sezze, di cui al progetto redatto dal dott. Arch. Salvatore Perez , in favore di:

Intestatario terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Superficie catastale	Canone Annuo	Capitale Affrancaz.
		Fg	Part.	НА	€	€
Berti Angelo, n. a Latina il 07/07/1973, c.f.: BRTNGL73L07E472G	Sezze	34	529	0.10.00	30,00	1.484,00
	Totale			0.10.00	30,00	1.484,00

con l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica pari ad € 30,00, derivante dal corrispondente capitale di affrancazione pari a € 1.484,00;

- che tale canone è stato contestualmente affrancato, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 26/02/1928, n°332, tramite l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Sezze, del relativo capitale di affrancazione, da cui esso deriva, pari ad € 1.484,00 (euro millequattrocentottantaquattro/00);
- che per effetto della legittimazione sopra riportata, il terreno oggetto del presente provvedimento diventa di esclusiva proprietà del signor Berti Angelo, libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico;
- la somma derivante dal presente provvedimento, essendo il Comune tenuto a gestire i beni di uso civico in "amministrazione separata", deve essere imputata in appositi capitoli di un bilancio autonomo e separato da quello comunale, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera c) della L.R. n° 9 del 14/08/2017.
- le spese istruttorie del presente provvedimento nonché quelle inerenti e successive, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico dell'occupatore; per quanto riguarda i successivi aspetti giuridiconormativi riferiti ai fondi in questione, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'art. 17 L.R. 12, dando altresì atto che è, comunque, mantenuto il vincolo paesaggistico, di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 22/01/2004, n, 42;
- Il presente atto, è adottato nell'interesse della collettività residente nel territorio del Comune di Sezze quale soggetto titolare dei diritti civici.
- Il Comune di Sezze quale soggetto esponenziale della collettività residente titolare dei diritti civici, e l'abusivo occupatore, rispondono in solido per gli aspetti fiscali e tributari, connessi al provvedimento.
- Affinché il presente provvedimento di legittimazione produca i conseguenti effetti giuridici a favore della ditta su menzionata il Comune di Sezze dovrà procedere a registrare, trascrivere e volturare il presente atto, indipendentemente dalle risultanze catastali, presso l'ufficio dei registri immobiliari della competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte ai sensi dell'art.2 della L.692/81 e della risoluzione n.2/2008 dell'Agenzia del Territorio, per le finalità di pubblico interesse perseguito.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

 $Il\ presente\ atto\ sar\`a\ pubblicato\ anche\ sul\ sito\ www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente$

Il Direttore Roberto Ottaviani